



RIFORMA DELLO SPORT



GESTIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE DEL CO.CO.CO. SPORTIVO



Relatore: CHRISTIAN ZAMBLERA

Fiduciario CONI Lombardia e docente Scuola dello Sport CONI Lombardia

Membro della Commissione Fiscale CONI Lombardia



LE PRESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO

**Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
(post «correttivo 2» – Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120)**

VOLONTARIO

Art. 29 Assenza di qualsiasi compenso

**LAVORATORE
SPORTIVO**

Art. 25 Presenza di corrispettivo



TIPOLOGIE DI RAPPORTO LAVORATIVO

LAVORATORE SPORTIVO (ART. 25 c. 2)				
LAVORO DIPENDENTE	LAVORO AUTONOMO			PRESTAZIONE OCCASIONALE (c. 3-bis)
LIBERO PROFESSIONISTA (PARTITA IVA)	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA			



D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
ARTICOLO 28

**«Rapporto di lavoro sportivo nell'area
del dilettantismo»**



IL CO.CO.CO. SPORTIVO

Art. 28 c. 1 e 2

Nell'area del dilettantismo, il rapporto di lavoro sportivo **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa** quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**

 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS anche paralimpici.**
-



IL CO.CO.CO. SPORTIVO

Lettura coordinata art. 25 e art. 28

SOGETTI

Committente: soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RASD o anche FSN, DSA, EPS, AABB, CONI, CIP, SPORTE SALUTE SPA o altro soggetto tesserato (!)

Collaboratore: soggetto tesserato, che **non** fornisca prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio deve essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (**art. 25**)

OGGETTO

Svolgimento di **mansioni** rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle attività amministrativo gestionali** (**art. 25**). Le prestazioni devono risultare coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS anche paralimpici (**art. 28**).

PRESUNZIONE LEGALE

Se la durata della prestazione **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive (**art. 28**)

LAVORATORE
SPORTIVO
(ART. 25)
comma 1-ter



MANSIONARIO
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE

«L' ATTESO» MANSIONARIO MINISTERIALE

Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport (...) e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici di FSN, DSA, EPS, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport (...) entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

- 1) **Raccolta sistematica delle mansioni** necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive, redatto e approvato dal Ministro dello Sport sentiti gli organismi competenti
- 2) Tenuto dal Dipartimento dello Sport
- 3) Aggiornamento annuale

 Home ASD/SSD Lavoro sportivo UniLav

Contributi

Designazioni

 Help Sezione pubblica

IL CO.CO.CO. SPORTIVO

Art. 28 c. 3-5

c.3: il **committente** è tenuto a **comunicare** al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e la comunicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al centro per l'impiego. Il **mancato adempimento** delle comunicazioni comporta le medesime **sanzioni previste per le omesse comunicazioni** (*anche tardive*) al centro per l'impiego.

~~Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (D.Lgs. 163/2022)~~

c.5: le comunicazioni attraverso il **RASD** sono effettuate entro il **30^{mo} giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro** (...) Per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, **scadenza adempimento 31/10/2023***

Nota: in sede di conversione del DL 132/2023, sono stati presentati emendamenti già passati in Senato e in corso di approvazione alla Camera, che prevedono la proroga al 30/11/2023 per la comunicazioni UNILAV-RASD art. 28 c. 5 (01/07/2023-30/09/2023).

 Home ASD/SSD Lavoro sportivo 

UniLav

Contributi

Designazioni

 Help  Sezione pubblica

IL CO.CO.CO. SPORTIVO

Art. 28 c. 4-5

c.4: L'obbligo di tenuta del **LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL – D.L. 112/2008)** può essere adempiuto in via telematica, all'interno di apposita sezione del RASD.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00 non vi è obbligo di emissione (NO PROSPETTO PAGA)

c.5: l'iscrizione del **LUL** può avvenire in **un'unica soluzione**, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, **entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno (solare, ndr)** di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.



CO.CO.CO. SPORTIVO

«Assicurazione contro gli infortuni» **(ART. 34)**



Art. 34 c. 3

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa **si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289**

INAIL – Circolare n. 46 del 27/10/2023

Non sono invece tutelati dall'Inail:

a. i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 814, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi e che sono pertanto assicurati con polizze private, **in base all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

- I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico, sono assicurati alla **Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995**
- l'obbligo contributivo presso la Gestione separata si ha **al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa**. Concorrono a tale fine **i compensi erogati dal 1° luglio 2023**. Ne deriva che, nel caso in cui concorrono più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.
- concorrono al raggiungimento del limite della franchigia di cui al citato comma 8-bis dell'articolo 35 anche i **compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali** di cui all'articolo 44 del Decreto-Legge n. 269/2003;
- l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi **(UNIEMENS) possa essere assolta anche mediante RASD**.

Nota: **§ 2 – Ambito soggettivo di applicazione. I soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo:** Nei confronti di tutte le figure in forza a società ed enti sportivi professionali e dilettantistici diverse dai soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo 25, **non trova applicazione la nuova disciplina sul lavoro sportivo (ad esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc.)**

CO.CO.CO. SPORTIVO

«Trattamento pensionistico» (ART. 35)



Importo compenso annuo	INPS	Nota
Sino a euro 5.000	ZERO	
	24% (12%)*	Per soggetti titolari di pensione o già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Da euro 5.001 (sino a euro 113.520 quale massimale)	25% (12,5%)* + 2,03%	Per soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie aliquota aggiuntiva per maternità, malattia, degenza ospedaliera, dis-coll

***: per effetto della riduzione base imponibile del 50% sino al 31/12/2027 (art. 35 c. 8-ter)**

Ripartizione della contribuzione INPS:

2/3 a carico del committente (ASD, SSD, ecc.)

1/3 a carico del collaboratore sportivo (trattenuto sul compenso spettante)

 Home ASD/SSD Lavoro sportivo

UniLav

Contributi

Designazioni

 Help Sezione pubblica

CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS

La funzione «contributi» del RASD

Da inizio novembre 2023, la piattaforma RASD ha messo a disposizione degli utenti la funzione «CONTRIBUTI» che consente di liquidare l'ammontare dei contributi dovuti all'INPS, con evidenza della quota posta a carico del committente (2/3) e del collaboratore (1/3)

La funzione consente anche di generare il modello F24 con i corretti codici INPS

Genera stampa F24

Codice sede
4900Filiale azienda cap
20129Filiale azienda comune
MILANOCausale contributo 25%
CXXCausale contributo 24%
C10Causale contributo 2.03%
CXXDall'anno*
2023dal Mese*
OttobreAll'anno*
2023Al mese*
Ottobre Stampa F24



IN PRATICA

1 CONTRATTO

LETTERA DI INCARICO / CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA «SPORTIVA»

2 UNILAV

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO TRAMITE RASD (ART. 28 c.3 e c.5)

La comunicazione del rapporto di collaborazione sportiva **E' ASSOLTA** tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS). **Tale comunicazione è effettuata entro il 30.mo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro (comunicazione posticipata).**

3 PAGAMENTO COLLABORATORE

IL COLLABORATORE RICHIEDE IL PAGAMENTO DEI COMPENSI CON AUTOCERTIFICAZIONE SUPERAMENTO (O NON) DELLE SOGLIE INPS E FISCALI (ART. 36 c.6-bis)

4 CALCOLO CONTRIBUTI E PAGAMENTO F24

Nel caso di superamento della soglia di franchigia previdenziale (euro 5.000 annui) necessario calcolare i contributi previdenziali dovuti ed effettuare il versamento, con modello F24, **entro il giorno 16 del mese successivo AL PAGAMENTO DEL COMPENSO**

5 LUL

LIBRO UNICO DEL LAVORO TRAMITE RAS (ART. 28 c.4 e c.5)

L'obbligo di tenuta LUL **PUO' ESSERE ADEMPIUTO** in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS, e **PUO' AVVENIRE IN UN'UNICA SOLUZIONE**, anche alla scadenza del rapporto, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30 GENNAIO N+1), fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Nel caso il compenso annuale del collaboratore non superi l'importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di consegna del prospetto paga (obbligo ex art. 1 L. 4/1953)

6 UNIEMENS

COMUNICAZIONE MENSILE TRAMITE RAS (ART. 35 c.8-quinquies)

La comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, **PUO' ESSERE ASSOLTA** tramite il RAS.

Dati ASD/SSD (timbro)

Dati COLLABORATORE SPORTIVO:

(Cognome e Nome)

(Indirizzo e n. civico)

(CAP, Comune, Provincia)

Email:

Codice Fiscale											

Data: _____

Oggetto: **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SPORTIVO DILETTANTISTICA**
(art. 28 c. 2 D.Lgs. 36/2021) - LETTERA DI INCARICO

Gentile Sig./Sig.a,
Dando seguito alle intese verbali già intercorse, La ringraziamo per la disponibilità dimostrata e Le confermiamo l'incarico come collaboratore coordinato e continuativo, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (in seguito "Decreto") e ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, con mansioni di
(barrare il caso di interesse)

ALLENATORE
ISTRUTTORE
DIRETTORE TECNICO
DIRETTORE SPORTIVO
PREPARATORE ATLETICO
ALTRO:

(barrare il caso di interesse)

Come convenuto, la prestazione avverrà preferibilmente nei seguenti giorni e orari:

Giorno	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
LUNEDI'				
MARTEDI'				
MERCOLEDI'				
GIOVEDI'				
VENERDI'				
SABATO				
DOMENICA				

La distribuzione oraria in tabella è da intendersi indicativa ed è stata determinata in relazione alle sedute di allenamento e/o alle attività didattiche e/o formative previste e calendarizzate dalla nostra organizzazione, alla data di sottoscrizione della presente, nonché in relazione alla disponibilità che Lei ci ha comunicato e che conferma.

Come convenuto, la prestazione avverrà in relazione alle sedute di allenamento e/o alle attività didattiche e/o formative previste e calendarizzate dalla nostra organizzazione, alla data di sottoscrizione della presente, nonché in relazione alla disponibilità che Lei ci ha comunicato e che conferma.

Si dà atto che l'impegno assunto NON richiede una prestazione lavorativa superiore al limite orario di durata settimanale, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, previsto dall'art. 28, c.2 lett. b) del Decreto.

Lei ci ha comunicato e conferma con la sottoscrizione della presente lettera:
(barrare il caso di interesse)

A	di non essere dipendente pubblico
B	di essere dipendente pubblico e di aver già ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa riferita al presente rapporto di collaborazione

Ai soli fini della comunicazione del rapporto di lavoro, prevista dall'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, Lei dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio:

--

L'attività sarà esercitata direttamente e personalmente da Lei, senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia. Non si procederà alla verifica delle presenze e tantomeno dovranno essere giustificate eventuali assenze, ma al solo fine di garantire l'organizzazione dell'attività, Lei si impegna comunque a comunicare preventivamente ogni eventuale assenza.

La validità del presente accordo si intende comunque subordinata all'idoneità fisica per l'espletamento delle mansioni richieste nonché, ove obbligatorio, al possesso di idonea certificazione sanitaria per la disciplina sportiva praticata, in conformità alle norme vigenti.

Il presente rapporto di collaborazione non è soggetto a un'organizzazione di orario imprevedibile nemmeno in parte, ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 104/2022 e non è soggetto ad alcuna forma di monitoraggio automatizzato.

Il luogo di svolgimento della prestazione, in via principale, è:

Provincia	
Comune	
Via/Piazza	
n. civico	

Il presente accordo è valido dal giorno _____ al giorno _____, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo, concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, il rapporto potrà essere risolto da ambo le parti, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno trenta giorni con semplice comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato dalle parti nell'intestazione della presente.

Per il suddetto incarico Le sarà corrisposto un compenso mensile di euro _____
(barrare il caso di interesse)



LETTERA DI INCARICO COLLABORATORE SPORTIVO



Il presente documento NON assolve l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) previsto dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 36/2021; obbligo che sarà adempiuto secondo le previsioni del comma 5.

Spettabile Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (TIMBRO)

RICHIESTA DI PAGAMENTO E AUTOCERTIFICAZIONE PER COMPENSI A COLLABORATORI SPORTIVI
(Artt. 28, 35 e 36 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36)

COMPILARE IN STAMPATELLO - TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI

COGNOME	NOME			
NATO A		PROV	IL GIORNO	
INDIRIZZO E N. CIVICO	COMUNE	PROV	CAP	
CODICE FISCALE				

Il collaboratore sportivo sopraindicato, titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con mansioni di (barrare la casella di interesse)

ATLETA	ALLENATORE	ISTRUTTORE	DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE SPORTIVO	PREPARATORE ATLETICO	DIRETTORE DI GARA	ALTRO
--------	------------	------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e con riferimento al corrente anno solare:

Ai fini del trattamento pensionistico (art. 35) (barrare la casella di interesse)	
A	di aver percepito, sino alla data odierna, compensi da collaborazioni sportive NON ECCEDENTI euro 5.000
B	di aver percepito, sino alla data odierna, compensi da collaborazioni sportive ECCEDENTI euro 5.000
Ricorrendo il caso B) dichiara altresì	
B1	di essere già assicurato presso altra forma pensionistica obbligatoria e richiede l'applicazione dell'aliquota contributiva del 24%
B2	di NON ESSERE già assicurato presso altra forma pensionistica obbligatoria e richiede l'applicazione dell'aliquota contributiva del 25% e delle aliquote aggiuntive (2,03%) previste per gli iscritti alla gestione separata INPS (L. 335/95)

Ai fini del trattamento tributario (art. 36) (barrare la casella di interesse)	
C	di aver percepito, sino alla data odierna, compensi da collaborazioni sportive NON ECCEDENTI euro 15.000
D	di aver percepito, sino alla data odierna, compensi da collaborazioni sportive ECCEDENTI euro 15.000

CHIEDE

La liquidazione e il pagamento del compenso maturato nel periodo _____ riportato nella tabella che segue:

	IMPOSIBILE	TRATTENUTA	+/-	IMPORTO
Compenso lordo			+	
Contribuzione INPS a carico collaboratore (1/3)			-	
Ritenute IRPEF a carico collaboratore			-	
	NETTO A PAGARE		=	

DATA DI PAGAMENTO _____	bonifico bancario
_____	altro strumento di pagamento elettronico: _____
_____	assegno nr. _____

Data della richiesta/autocertificazione: _____

Firma del collaboratore: _____



**RICHIESTA DI
PAGAMENTO
E
AUTOCERTIFICAZIONE**





CO.CO.CO. SPORTIVE – CONTRIBUTO PRO PICCOLE ASD/SSD (ART . 35)

8-SEXIES

Alle **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, **che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio** di cui al presente comma hanno **conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali** per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche **versati sui compensi dei lavoratori sportivi** di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continua **erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.** (...)

8-SEPTIES

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo** di cui al comma 8-sexies, nonché sono **definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto**, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-OCTIES

Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto.



**OBBLIGO DI
PAGAMENTO
TRACCIATO
ANCHE PER LE
COLLABORAZIONI
SPORTIVE
(ART. 28)**

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

Articolo 1

- c. 910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 - b) strumenti di pagamento elettronico;
 - c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 - d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
- c. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
- c. 912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato (...) nonche' ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (...). La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
- c. 913. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.



**D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo 2»
SITUAZIONE DAL 01/07/2023 SINO 31/12/2027**

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

**(SOGGETTO NON ASSICURATO
AD ALTRA FORMA
OBBLIGATORIA E SENZA ALTRI
REDDITI)**

**ESEMPIO
COMPENSO
POST-RIFORMA
SINO 31/12/2027**

Iscritto altra forma di previdenza obbligatoria ->		NO
CALCOLO VALIDO SINO AL 31/12/2027		
	Compenso lordo annuale	Collaboratore Committente
	20.000,00	20.000,00
INPS (oltre 5.000 euro)		
Contributo previdenziale		
25 1/3 Contributo INPS c/collaboratore rid. 50%	625,00	
25 2/3 Contributo INPS c/committente rid. 50%		1.250,00
Contributo assistenziale		
1/3 Contributo 2,03% INPS c/collaboratore	101,50	
2/3 Contributo 2,03% INPS c/committente		203,00
IRPEF		
Reddito fiscale (oltre 15.000)		
Reddito imponibile da 15.001 a 28.000 (25%)	1.250,00	
Reddito imponibile da 28.001 a 50.000 (35%)	-	
Reddito imponibile oltre 50.001 (43%)	-	
TOTALI		
Netto collaboratore	18.023,50	
Costo committente		21.453,00



**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

**(SOGGETTO NON ASSICURATO
AD ALTRA FORMA
OBBLIGATORIA E SENZA ALTRI
REDDITI)**

**ESEMPIO
COMPENSO
POST-RIFORMA
DAL 01/01/2028**

**D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo 2»
SITUAZIONE DAL 01/01/2028**

Iscritto altra forma di previdenza obbligatoria ->		NO
CALCOLO VALIDO DAL 01/01/2028		
	Compenso lordo annuale	
	20.000,00	20.000,00
INPS (oltre 5.000 euro)		
Contributo previdenziale		
25 1/3 Contributo INPS c/collaboratore	1.250,00	
25 2/3 Contributo INPS c/committente		2.500,00
Contributo assistenziale		
1/3 Contributo 2,03% INPS c/collaboratore	101,50	
2/3 Contributo 2,03% INPS c/committente		203,00
IRPEF		
Reddito fiscale (oltre 15.000)		
Reddito imponibile da 15.001 a 28.000 (25%)	1.250,00	
Reddito imponibile da 28.001 a 50.000 (35%)	-	
Reddito imponibile oltre 50.001 (43%)	-	
TOTALI		
	Netto collaboratore	17.398,50
	Costo committente	22.703,00

